

n. rg. 1359/2023

Il GIUDICE,

vista la discussione istruttoria svolta all'udienza del 28 novembre 2023 e considerate le conclusioni verbalizzate;

lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti in data 8 gennaio 2024;

vista l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c.;

letti gli atti nonché i documenti allegati ad essi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente ha instato per l'emissione di ordinanza che, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., disponga il pagamento a suo favore della somma (pari ad € 21.450,99), spettante quale corrispettivo del patto di non concorrenza di cui al punto n. 10 del contratto di assunzione.

Il contratto di assunzione è stato prodotto sub doc. 3 ric.. e da esso si ricava quanto segue.

Il ricorrente è stato assunto da _____ a seguito di "trasferimento definitivo" da _____ con mansioni di Account Leader – Responsabile Commerciale ed inquadramento Quadro CCNL dipendenti studi professionali.

E' stata prevista una retribuzione lorda annuale di € 98596,00 in 14 mensilità (oltre ad un eventuale bonus annuale per l'attività svolta, a discrezione della società);

Al punto 10 è testualmente stabilito che "Lei si impegna per un periodo di 12 mesi dalla cessazione, per qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro con la nostra società a non svolgere, nel territorio italiano, direttamente o indirettamente, in nome e per conto proprio o di terzi, a qualsiasi titolo (come, ad esempio, in qualità di dipendente, consulente, agente, distributore, socio, amministratore, fiduciario) attività in concorrenza con le attività svolte dalla nostra Società. Lei si impegna inoltre per l'intera durata del periodo a non contattare clienti, dipendenti, agenti o collaboratori della nostra società al fine di favorirne l'esodo. A titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza Le verrà corrisposto, per ogni mese di vigenza dello stesso, un importo pari al 20% della sua ultima retribuzione mensile lorda, che le verrà versato mediante 12 rate mensili di pari importo a partire dal mese successivo a quello della cessazione del suo rapporto di lavoro con la nostra società. La nostra società si riserva la facoltà di recedere dal presente Patto di non concorrenza in ogni momento in costanza del suo rapporto di lavoro con la società e comunque in momento anteriore alla cessazione dello stesso...in caso di recesso il presente patto non esplicherà efficacia alcuna con conseguente liberazione delle parti da ogni reciproco obbligo in esso contenuto".

Controparte ha contestato la debenza della somma *de qua* affermando che il patto sarebbe da considerarsi nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, ossia la causa, poiché la società ha completamente dismesso ogni attività di



Thermal Advisory Services cui era addetto il ricorrente, con conseguente insussistenza di qualsivoglia attività potenzialmente concorrente con quella svolta dal medesimo; inoltre, la corresponsione del corrispettivo era prevista “a partire dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro”, con la conseguenza che “non avrebbe potuto essere corrisposto prima del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, iniziando a dispiegare i propri effetti dopo il licenziamento del ricorrente”.

Le motivazioni addotte dalla convenuta non hanno pregio.

Il testo della clausola contenuta nel contratto di assunzione, come sopra riportato, è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni restrittive quale quella pretesa in memoria: il patto aveva ad oggetto lo svolgimento, nell'intero territorio italiano, direttamente o indirettamente ed a qualsiasi titolo, di attività che fossero in concorrenza non con specifiche attività svolte dalla datrice in un settore specifico ma di tutte le attività in qualunque ambito fossero esplicitate (“attività in concorrenza con le attività svolte dalla nostra società”, senza limitazioni di sorta) [cfr., quanto alle attività, l'oggetto sociale come da visura in atti].

Altrettanto chiara è la statuizione relativa alle tempistiche di pagamento del corrispettivo del patto, previsto in 12 rate mensili da versarsi a partire dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si comprende, quindi, la doglianza inerente a tale profilo.

In senso contrario a quanto preteso in memoria, si osserva, poi, che il patto ha riservato la facoltà di recesso alla (sola) società, senza la previsione di alcun (maggior) corrispettivo in favore del dipendente.

Ed allora sul punto deve essere richiamata giurisprudenza di legittimità costante.

Si legge *ex multis* in Cass sez, L,1 settembre 2021, n. 23723 che “la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita”.

In parte motiva la Suprema Corte così si esprime: “vanno richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità pronunciati in analoghe vicende (Cass. n. 10536 del 2020; Cass. n. 10535 del 2020; Cass. n. 3 del 2018), cui questo Collegio ritiene di dare seguito. 6. Invero, è stato affermato che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative; inoltre, è stato altresì precisato, sempre con la richiamata giurisprudenza di legittimità, che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 cc, non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018)....Pertanto, premesso



che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del 2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del 2018)".

Quindi, per le ragioni sinteticamente sopra esposte, visto l'art. 423, comma 2, cpc, la convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente quale corrispettivo del patto di non concorrenza la somma di €21.450,99, da maggiorarsi degli accessori di legge ove dovuti.

Considerato il tenore complessivo della lettera di licenziamento sub doc. 2 ric. può essere ammessa la produzione del bilancio relativo all'anno 2022 richiesta all'udienza di discussione da parte ricorrente, riservata al merito ogni più ampia motivazione sul punto.

Alla luce della documentazione complessivamente versata in atti dalle parti, in rapporto alle rispettive deduzioni ed allegazioni, la causa appare matura per la decisione allo stato

PQM

Visto l'art. 423, comma 2, c.p.c., dispone che la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, provveda all'immediato pagamento a favore del ricorrente di complessivi €21.450,99, oltre accessori di legge ove dovuti.

Ammette la produzione del bilancio relativo all'anno 2022 come richiesto all'udienza del 28 novembre 2023, dando termine a parte ricorrente per il deposito telematico sino al 1 marzo 2024.

Fissa l'udienza del 17 aprile 2024 alle ore 1200 per la discussione di merito.

Genova, 26 gennaio 2024

Il Giudice
Simona Magnanensi

